

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. - 27

OGGETTO: convenzione tra l'INPS e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'erogazione di un contributo a sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante ex art. 1, comma 1, decreto ministeriale 28 aprile 2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 17 GIU. 2020

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

25

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2020, concernente il riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi del sopracitato articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, che stabilisce la destinazione di una quota parte di detto fondo di parte corrente al sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell'anno 2019;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2020 che prevede il riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 al fine di sostenere le imprese di esercizio di spettacolo viaggiante;

Visto l'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto ministeriale 28 aprile 2020 ai sensi del quale è stabilito che una quota, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 è destinata al sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante;

Visto l'articolo 1, comma 2, del suddetto decreto ministeriale 28 aprile 2020 che dispone per l'attuazione del citato decreto che la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può avvalersi di istituti o enti della pubblica amministrazione, secondo apposite convenzioni che definiscono le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo e per l'istruttoria delle stesse, le modalità di assegnazione dei contributi e di pubblicazione dei soggetti beneficiari, le verifiche e i controlli, nonché i meccanismi di recupero per eventuali revoche e la modalità del trasferimento delle risorse all'istituto o all'ente incaricato ed ogni altra disposizione o compito utile alla attuazione del citato decreto e all'erogazione dei contributi;

Atteso che la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale 28 aprile 2020 ha richiesto la collaborazione dell'INPS, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., in considerazione anche delle competenze dell'INPS in materia di erogazione di strumenti a sostegno del reddito nell'ottica di garantire l'effettività dei diritti di protezione sociale dei cittadini;

Atteso che, a seguito delle interlocuzioni intercorse tra l'INPS e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, si è concordata, ai fini dell'erogazione della prevista misura di sostegno, una collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Preso atto che la Convenzione in oggetto definisce le modalità di cooperazione finalizzate all'erogazione della predetta misura alle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 28 aprile 2020;

Preso atto, altresì, che l'istruttoria finalizzata all'individuazione della platea dei beneficiari del contributo è svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ad eccezione della verifica della regolarità contributiva affidata all'Istituto e a seguito della quale, la predetta platea sarà definitivamente comunicata dal Ministero medesimo ai fini del pagamento delle relative misure;

Considerato che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo accrediterà preventivamente all'INPS le provviste finanziarie necessarie per l'erogazione dei sussidi, comprensive anche del rimborso, a favore dell'INPS, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento e che detto accredito preventivo è condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento delle misure previste;

Preso atto che le attività funzionali all'attuazione della convenzione, per le quali è previsto il rimborso dei relativi costi, risultano sostenibili sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello finanziario;

Rilevato che nella convenzione in oggetto sono previste clausole di esonero per l'INPS dalle eventuali responsabilità derivanti dall'attuazione della misura;

Tenuto conto, altresì, che le Parti nello svolgimento delle attività previste dalla convenzione si uniformano alla normativa in materia di trattamento dei dati personali prevedendo le garanzie indispensabili a tutelare i diritti degli interessati e soddisfare i requisiti a tal fine imposti dal Regolamento UE 2016/679, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal predetto decreto legislativo n. 101/2018;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 luglio 2019, n. 157, in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (*data breach*);

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati nominato dall'INPS ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento Europeo 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale vicario,

DELIBERA

di adottare l'allegata convenzione tra l'INPS e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'erogazione di un contributo a sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante ex articolo 1, comma 1, decreto ministeriale 28 aprile 2020, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Le entrate afferenti al rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione saranno imputate al capitolo del bilancio finanziario 3E1307004 (rimborsi di spese relative all'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito e altri servizi svolti per conto di enti e organismi vari).

La presente convenzione sarà sottoscritta dal Presidente dell'Istituto.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

F.to Corsini

IL PRESIDENTE

Pasquale Tridico

F.to Tridico



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



CONVENZIONE TRA L'INPS E IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI ESERCIZIO DI SPETTACOLO VIAGGIANTE EX ART.1, COMMA 1, DECRETO MINISTERIALE 28 APRILE 2020

TRA

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale in prosieguo denominato "INPS" o "Istituto", CF 80078750587 con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato dal prof. Pasquale Tridico

E

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in prosieguo denominato "Ministero" o "MiBACT", con sede in Roma, Via del Collegio Romano, 27, rappresentato dal Ministro on. dott. avv. Dario Franceschini

d'ora innanzi denominati congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE

- l'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- il decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo 23 aprile 2020 (di seguito "decreto ministeriale del 23 aprile 2020") concernente il riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi del sopracitato articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, stabilisce la destinazione di una quota parte di detto fondo di parte corrente al sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della

danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell'anno 2019;

- il decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo 28 aprile 2020 (di seguito "decreto ministeriale del 28 aprile 2020") prevede il riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 al fine di sostenere le imprese di esercizio di spettacolo viaggiante;
- l'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto ministeriale del 28 aprile 2020 stabilisce che una quota, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 è destinata al sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante;
- l'articolo 1, comma 2, del suddetto decreto ministeriale del 28 aprile 2020 stabilisce che, per l'attuazione del citato decreto, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (di seguito "Direzione generale Spettacolo") può avvalersi di istituti o enti della pubblica amministrazione, secondo apposite convenzioni che definiscono le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo e per l'istruttoria delle stesse, le modalità di assegnazione dei contributi e di pubblicazione dei soggetti beneficiari, le verifiche e i controlli, nonché i meccanismi di recupero per eventuali revoche e la modalità del trasferimento delle risorse all'istituto o all'ente incaricato ed ogni altra disposizione o compito utile alla attuazione del citato decreto e all'erogazione dei contributi;
- la Direzione generale Spettacolo, per l'attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale del 28 aprile 2020 ha richiesto la collaborazione dell'INPS, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., in considerazione anche delle competenze dell'Istituto in materia di erogazione di strumenti a sostegno del reddito nell'ottica di garantire l'effettività dei diritti di protezione sociale dei cittadini e si è impegnata ad effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute e di procedere alle verifiche amministrativo - contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario;

Visto

- a) l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- b) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- c) il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

- d) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito "Codice";
- e) il Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- f) il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 luglio 2019, n. 157, in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (*data breach*);

Tutto ciò premesso e visto quale parte integrante della presente convenzione, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 Oggetto e Finalità

1. La presente convenzione ha ad oggetto la definizione delle modalità di cooperazione tra il Ministero e l'INPS finalizzate all'erogazione di un contributo a sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante come previsto dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale del 28 aprile 2020.
2. Per la finalità di cui al comma 1, il Ministero ha stanziato risorse per un importo complessivo di 5.000.000,00 di euro del fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 che saranno ripartite tra i soggetti beneficiari in parti uguali e, comunque, in misura non superiore a 2.000,00 euro per ciascun beneficiario.
3. L'attività di erogazione dell'importo di cui al comma 1 viene svolta dall'INPS, previo invio dell'elenco dei beneficiari individuati da parte del MIBACT e previo trasferimento delle risorse necessarie ad esclusivo carico del Ministero, subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva da parte dell'Istituto.

Articolo 2 Adempimenti delle Parti

1. Il Ministero individua, previa istruttoria dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), b), c) del decreto ministeriale del 28 aprile 2020, i beneficiari del contributo e comunica all'INPS l'elenco dei soggetti aventi titolo a fruirne, e gli altri dati necessari per l'erogazione degli importi in argomento (all.1, sez. A) - nei limiti delle risorse indicate in premessa e accreditate all'Istituto ai sensi dell'articolo 3 - con modalità che le Parti concorderanno e comunque in ogni caso, con l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, recante misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra le

Pubbliche Amministrazioni.

2. L'Istituto provvede alla verifica della regolarità contributiva dei soggetti inseriti nel predetto elenco tramite l'utilizzo della procedura durc on line, indicando esclusivamente il codice fiscale di ciascuno dei medesimi soggetti, nel rispetto dei termini del procedimento fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015.
3. A seguito della verifica della regolarità contributiva l'Istituto comunica al MIBACT l'elenco dei soggetti indicando il relativo esito in base al quale la Direzione generale Spettacolo provvede a determinare gli importi dovuti a ciascun beneficiario, tenuto conto degli oneri pro-capite di cui all'articolo 4.
4. La Direzione generale Spettacolo invia tempestivamente all'INPS l'elenco definitivo dei beneficiari con i dati necessari per i pagamenti, elencati nell'allegato alla presente convenzione (all. 1, sez. B) di cui il Ministero, in ogni caso, si assume l'onere di controllare la correttezza e completezza.
5. Il pagamento è effettuato dall'INPS sul conto corrente bancario ovvero su carta dotata di codice IBAN a favore dei soggetti di cui all'elenco comunicato dal Ministero.
6. Eventuali ritardi dei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte del Ministero non conforme nei dati e nelle modalità, a quanto stabilito dall'Istituto e comunicato al Ministero, non potranno essere imputati all'Istituto.
7. Resta escluso, per l'Istituto, qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l'erogazione dell'importo concesso, fatta salva la verifica della regolarità contributiva.

Articolo 3 Provvista finanziaria

1. Il Ministero provvede ad accreditare, almeno quindici giorni prima della data di regolamento, sul conto corrente di tesoreria centrale n. 20350 intestato a INPS – articolo 24 L. 21.12.1978, n.843 (IBAN: IT70L0100003245350200020350), la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione del contributo di cui alla presente convenzione, oltre quanto spettante a titolo di rimborso, degli oneri sostenuti, per il servizio di pagamento, ai sensi del successivo articolo 4.
2. L'accredito preventivo delle somme necessarie al finanziamento del contributo da erogare e dei rimborsi dovuti all'Istituto costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento di dette misure.
3. L'INPS provvede a verificare la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle misure.

Articolo 4 Oneri

1. Il Ministero riconosce all'INPS l'importo pari a 2,17 euro, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari cui va aggiunto il rimborso delle spese pari a 0,06 centesimi di euro per bonifico su IBAN, a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio; a fronte del pagamento del suddetto importo, esente da IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1, D.P.R. n. 633/1972, sarà successivamente trasmessa specifica fattura elettronica emessa a cura dell'INPS.
2. L'INPS - Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione di tali importi, previa verifica di congruità da parte della Direzione Centrale Entrate, e la conseguente fatturazione elettronica al MIBACT.
3. All'atto dei pagamenti, il MIBACT è tenuto a non effettuare la verifica dell'inadempienza di eventuali cartelle di pagamento, di cui all'articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973, trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.

Articolo 5 Regime fiscale

1. Il Ministero dichiara che il presente contributo non è soggetto a ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito e solleva, pertanto, l'INPS dall'onere di agire quale sostituto di imposta. In caso di diversa qualificazione della natura reddituale della erogazione, il Ministero si impegna a corrispondere all'INPS, in qualità di sostituto di imposta, la provvista finanziaria necessaria a regolarizzare la posizione fiscale di ciascun beneficiario e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi onere aggiuntivo nei confronti dell'Erario.

Articolo 6 Responsabilità delle Parti e contenzioso

1. È demandata all'esclusiva responsabilità del MIBACT l'individuazione dei soggetti destinatari della misura di cui all'articolo 1, nonché dei relativi dati per il pagamento.
2. Il Ministero manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti effettuati sulla base di errata comunicazione da parte del MIBACT, e rifonde l'INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso ed azione riconducibili alla presente convenzione, durante o anche dopo il termine di validità di cui al successivo articolo 9.
3. Il recupero degli importi corrisposti indebitamente sarà a cura del Ministero.
4. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi del

Ministero nell'accredito della provvista occorrente per l'erogazione delle misure.

5. Le istanze ed i reclami derivanti dall'attuazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva del Ministero e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti del Ministero.
6. Per le controversie giudiziarie inerenti al contributo di cui alla presente convenzione, il Ministero è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Articolo 7

Disposizioni in materia di protezione dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano che i trattamenti oggetto della convenzione saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.
3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
4. In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, rispettivamente, ai sensi degli artt. 28 e 4, n. 10 e 29 del Regolamento UE e dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice. A tal fine, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
5. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
6. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui

si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

7. Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto dall'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679 e dal Provvedimento n. 157 del 30 luglio 2019 dell'Autorità Garante.

Articolo 8

Monitoraggio, rendicontazione e referenti della convenzione

1. L'INPS si impegna a fornire al MIBACT il dettaglio dei singoli pagamenti, o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l'erogazione e l'accreditamento dell'importo in esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa, nonché l'elenco dei beneficiari per i quali il pagamento disposto dall'Istituto non è andato a buon fine.
2. Le Parti concorderanno modalità di restituzione delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente convenzione risultate eccedenti.
3. Con successive note le parti individuano i referenti per l'attuazione della presente convenzione e gli indirizzi PEC per le comunicazioni istituzionali.

Articolo 9

Durata

1. La durata della presente convenzione è legata allo svolgimento delle attività dal medesimo previste ed in ogni caso non superiore a 6 mesi dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo con apposito atto scritto d'intesa tra le Parti.

Articolo 10

Controversie

1. Per le controversie che potrebbero insorgere tra le Parti, relativamente all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione, è competente il foro di Roma.



Articolo 11
Sottoscrizione e registrazione della convenzione

1. La presente convenzione viene sottoscritta mediante utilizzo della firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-*bis*, della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso su richiesta di una delle Parti; in questo caso, sul richiedente gravano gli oneri, anche economici della registrazione.

Articolo 12
Norme di chiusura

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia agli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle norme del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione normativa nazionale e comunitaria applicabile.

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
SOCIALE

(Prof. Pasquale Tridico)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO

(On. Dario Franceschini)

ALLEGATO 1:

SEZ. A

DATI DA COMUNICARE IN OCCASIONE DELL'INVIO DELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1:

REQUISITI GENERALI COMUNI ALLE PERSONE FISICHE ED ALLE PERSONE GIURIDICHE:

- Codice fiscale

PER LE PERSONE FISICHE

- Nome
- Cognome
- Data di nascita
- Luogo di nascita
- Comune di residenza
- CAP

PER LE PERSONE GIURIDICHE

- Denominazione/ragione sociale
- Dati anagrafici del legale rappresentante
- Sede legale

SEZ. B

DATI DA COMUNICARE IN OCCASIONE DELL'INVIO DELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 4:

REQUISITI GENERALI COMUNI ALLE PERSONE FISICHE ED ALLE PERSONE GIURIDICHE:

- Codice fiscale
- Codice IBAN
- Importo spettante a ciascun beneficiario

PER LE PERSONE FISICHE

- Nome
- Cognome
- Data di nascita



- Luogo di nascita
- Comune di residenza
- CAP

PER LE PERSONE GIURIDICHE

- Denominazione/ragione sociale
- Dati anagrafici del legale rappresentante
- Sede legale

